

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (A.P.A)

TITOLO I

ART. 01 - FONTI NORMATIVE

- 1 - Ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n° 264, le funzioni inerenti la vigilanza e l'autorizzazione delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono attribuite alle Province.
- 2 - La materia del settore è regolata dalle seguenti disposizioni:
 - - Legge 8 agosto 1991, n° 264. Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. (Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1991);
 - - Decreto 8 febbraio 1992. Approvazione del modello di ricevuta temporaneamente sostitutivo del documento di circolazione del mezzo di trasporto o di abilitazione alla guida. (Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992);
 - - Decreto 9 novembre 1992. Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività. (Gazzetta Ufficiale 1 dicembre 1992);
 - - Decreto 9 dicembre 1992. Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. (Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1992);
 - - Decreto 17 febbraio 1993. Determinazione dell'importo della cauzione pecuniaria da depositarsi presso l'Amministrazione Provinciale contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. (Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1993);
 - - Decreto L.vo 30 aprile 1992, n° 285. Nuovo Codice della Strada. (Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992);
 - - D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495. Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada. (Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1992);
 - - Decreto L.vo 10 settembre 1993, n° 360. Disposizioni correttive e integrative del Nuovo Codice della Strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285. (Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1993);
 - - Legge 4 gennaio 1994, n° 11. Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi; - Eventuali Decreti, circolari, istruzioni e direttive emanati dal Ministero dei Trasporti.

ART. 02 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1 - Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti relativi alla circolazione di veicoli e natanti a motore, come specificati dalla tabella A) allegata alla Legge 264/1991 e comunque ad essi i connessi, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato. Potranno essere svolte anche attività relative al rilascio di certificazione per conto di terzi e agli adempimenti ad esse connesse, se previsti, alla data del 05.09.1991, nella licenza rilasciata dal questore ai sensi dello art. 115 del T.U. delle leggi di P.S., approvato con regio decreto 18.06.1931, n° . 773, per il disbrigo di pratiche automobilistiche.

TITOLO II

ART. 03 - AUTORIZZAZIONE

1 - L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è concessa , con proprio decreto, dal Dirigente il Settore Trasporti a favore del richiedente che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, residente in Italia;
- b) abbia raggiunto la maggiore età;
- c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15.12.1990, n° 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e , nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- f) sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale conseguito ai sensi dell'art. 5 della Legge 264/1991 o dell'art. 10 , c. 2 della Legge 264/1991 così come modificato dall'art. 4 della Legge 11/1994;
- g) disponga di adeguata capacità finanziaria ai sensi dell'art. 4, e di locali idonei ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento.

2 - Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), e), d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti:

- a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

3 - Nel caso di società, il requisito dell'idoneità professionale deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a) b) e c) del comma 2 e il requisito dell'adeguata capacità finanziaria deve essere posseduto dalla società. A seguito dell'autorizzazione a gestire l'attività di consulenza, il Dirigente del Dipartimento Trasporti della Provincia provvede al rilascio del relativo decreto, ai sensi degli artt. 111 e 112 dello Statuto Provinciale.

4 - Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto saranno rilasciate secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) Comuni sprovvisti di agenzie;
- b) Comuni con agenzie con il più alto rapporto veicoli / agenzie;
- c) Comuni con uffici operativi della Motorizzazione Civile;
- d) Anzianità di servizio nel settore, documentabile con atti certi;
- e) Non avere la titolarità di altre agenzie;
- f) Comuni con più alta densità di commercianti e/o concessionari di veicoli a motore;
- g) La distanza da altre agenzie esistenti ed operanti che non deve essere, comunque, inferiore a ml. 250 misurati sul percorso più breve utilizzando spazi pubblici.

ART. 04 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1 - La domanda per ottenere l'autorizzazione, redatta in carta legale e rivolta alla Provincia di Vicenza - Dipartimento Viabilità e Trasporti, deve contenere:

- a) dati anagrafici e codice fiscale del titolare;
- b) esatta denominazione e ubicazione della sede dell'attività;

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- c) certificato di cittadinanza (in bollo);

- d) certificato di nascita (in bollo);
- e) certificato di stato di famiglia-residenza;
- f) certificato di godimento dei diritti civili;
- g) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- h) attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della Legge 264/1991;
- i) documentazione relativa al possesso di adeguata capacità finanziaria comprovata mediante attestazione di azienda o istituto di credito o di società finanziaria, con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi. L'attestazione deve avere riferimento ad un importo pari a € 51645,69, effettuato secondo lo schema allegato al D.M. 9.11.92 (G.U. 01.12.1992 n° 283). In caso di società l'attestazione suddetta deve essere riferita a tale entità giuridica.
- l) copia dell'atto costitutivo e certificato comprovante l'iscrizione nei registri di cancelleria presso il Tribunale per le società in nome collettivo o in accomandita semplice;
- m) quanto previsto in l) più copia dello Statuto per le società cooperative a responsabilità illimitata e limitata;
- n) quanto previsto in m) più la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale per le società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata;
- o) copia autenticata del contratto d'affitto o del titolo di proprietà riferiti ai locali che saranno utilizzati dall'impresa;
- p) pianta in scala 1:100, redatta da un tecnico, con l'indicazione analitica della superficie che deve essere uguale o superiore a quella prevista dal D.M. 09.11.1992. In alternativa ai certificati di cui ai punti e), d), ed e), può essere effettuata la dichiarazione cumulativa sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'art. 2 della legge 1 gennaio 1968, n. 15.

La documentazione di cui sopra deve essere allegata alla domanda di autorizzazione. Qualora per giustificati motivi l'interessato non fosse in grado di produrne parte, la documentazione mancante dovrà essere trasmessa alla Provincia entro 60 giorni pena l'archiviazione della pratica.

2 - Nel caso di società i certificati di cittadinanza, nascita, stato di famiglia-residenza e fallimentare devono essere presentati:

- a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

3 - L'attestato di idoneità professionale deve essere presentato da almeno uno dei soci quando si tratta di società di persone, da uno dei soci accomandatari quando si tratta di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, da uno degli amministratori per ogni altro tipo di società.

4 - *(Cauzione di L. 5.000.000) Comma abrogato ai sensi della L. 7.12.99 n. 472*

ART. 05 – RESPONSABILITA'

1- La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale. ovvero, nel caso di società, sui soci in possesso dell'attestato professionale,

2 - Ferma restando la responsabilità professionale di cui al comma 1, l'impresa che esercita attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto può avvalersi di dipendenti e collaboratori, nelle forme previste dalla Legge, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, anche se non in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), f), e g) del c. 1 dell'art 3 della Legge 264/1991.

ART. 06 - TRASFERIMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'IMPRESA

1 - Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 264/1991 in sostituzione di quella del dante causa; contestualmente alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento da parte del richiedente. In attesa del completamento della procedura di rilascio della nuova autorizzazione, la validità dell'autorizzazione del dante causa

permane per un periodo non superiore ai 180 giorni dalla data dell'atto di cessione di azienda. Se entro tale periodo la procedura per il rilascio del nuovo procedimento non è conclusa, potrà essere prorogata, per documentati e giustificati motivi, per altri tre mesi.

2 - In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento ivi compreso il possesso dell'attestato di capacità professionale di cui all'art. 5 della Legge 264/1991.

3 - Nel caso di società, a seguito di decesso o sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare il possesso dell'attestato di capacità professionale di cui all'art. 5 della Legge 264/1991.

4 - I soggetti subentranti ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, nel caso in cui non siano in possesso del richiesto titolo di studio, possono essere ammessi all'esame di cui all'art. 5 della Legge 264/1991 producendo, in sostituzione del titolo di studio, attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'art. 10, c. 3, della medesima Legge 264/1991, così come modificato dall'art. 4 della Legge 11/1994.

5 - Le disposizioni di cui al comma precedente circa l'ammissione all'esame ai fini del conseguimento dell'attestato di idoneità professionale, si applicano anche al socio e/o ai soci ed ai familiari del titolare che, con atti certi e documenti probanti, dimostrino, entro il giorno 25 gennaio 1996, di aver coadiuvato, alla data del 5 settembre 1991, il titolare stesso nella conduzione dell'impresa.

6 - Nel caso in cui gli eredi intendano cedere l'attività, dovranno darne comunicazione entro trenta giorni all'Unità Complessa Trasporti della Provincia, l'autorizzazione verrà sospesa per un periodo massimo di quattro mesi a decorrere dalla data di registrazione in protocollo della comunicazione. Entro tale periodo, dovrà essere completata la procedura per il rilascio dell'autorizzazione sostitutiva. Il termine di quattro mesi sopra menzionato potrà essere prorogato per altri tre mesi per giustificati motivi.

7 - Trascorsi inutilmente i termini di cui ai commi precedenti le autorizzazioni decadono.

8 - Delle variazioni riguardanti i soci, la Provincia prende atto con provvedimento del Dirigente il Settore Trasporti. Resta inteso che se la variazione riguarda l'unico socio in possesso dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività di consulenza, deve essere richiesta una nuova autorizzazione alla Provincia.

9 - Nell'ipotesi di trasformazione da società di fatto a ditta individuale, il recesso o l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta, corredata della copia della scrittura privata autenticata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione e purché il socio rimasto sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.

10 - Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una nuova autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

11 - Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, i titolari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione riguardante i presupposti in base ai quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata.

12 - Al fine del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 6, 9 e 10 del presente articolo si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera g) della Legge 264/1991.

ART. 07 - MODIFICA DENOMINAZIONE

1 - Qualora l'eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, deve produrre un'autorizzazione del precedente titolare.

2 - Se varia la sola denominazione si procede, su richiesta del titolare corredata da copia dei certificati di variazione presso la C.C.I.A.A. e/o Tribunale, all'aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione con provvedimento del Dirigente del Settore Trasporti.

ART. 08 - RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE

1 - In caso di rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata una dichiarazione, con firma autenticata, indirizzata alla Provincia, con la quale il titolare medesimo comunica formale e incondizionata rinuncia dell'attività, restituendo il decreto di autorizzazione.

ART. 09 - SOSPENSIONE ATTIVITÀ

1- L'attività può essere sospesa, per gravi motivi del titolare dell'autorizzazione, per un periodo massimo di sei mesi, previa comunicazione scritta alla Provincia, che ne prende formalmente atto. Qualora trascorso il termine di detto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione decadrà. Dell'avvenuta ripresa dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta alla Provincia.

ART. 10 - ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI

1 - Il disbrigo presso gli uffici pubblici delle incombenze relative alle pratiche di cui alla tabella A) allegata alla Legge 264/91 nonché alla certificazione per conto terzi ed agli adempimenti ad essa connessi, in quanto espressamente autorizzata, è consentito alle persone di cui al comma 2 dell'art 5, in possesso di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla Provincia.

2 - Ogni eventuale-abuso nell'espletamento dell'attività di consulenza, in parola, che possa essere sintomo d'esercizio abusivo della professione sarà tempestivamente segnalato dagli uffici pubblici alla Procura della Repubblica ed alla Provincia per conoscenza.

ART. 11 - PARERI SUGLI ATTI

1 - Sulle autorizzazioni di nuove agenzie, revoche, sospensioni, trasferimenti di sede, trasferimento di titolarità, e su provvedimenti di carattere generale, saranno sentite le Associazioni di categoria.

2 - Le eventuali osservazioni dovranno essere fornite entro 30 giorni dalle richieste; nel caso non vengano fornite, entro i termini previsti, la Provincia può procedere senza ulteriori dilazioni.

ART. 12 – RESPONSABILITÀ SUGLI ATTI

1 - Il Dirigente del Settore Trasporti è responsabile del procedimento relativo alle pratiche di cui alla Legge 264/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO III

ART. 13 - PROGRAMMAZIONE

1 - Allo scopo di assicurare uno sviluppo ordinato del settore, in rapporto con l'indice della motorizzazione, il numero di autorizzazioni per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto dovrà fare riferimento alla Programmazione Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale nella seduta del 27 luglio 1994 nn. 46963/987, esecutiva, che forma parte integrante del presente regolamento.

2 - Il Dirigente del Settore Trasporti provvederà, con proprio decreto, a modificare la

distribuzione delle Agenzie nel territorio della Provincia di Vicenza sulla base di significative variazioni del numero dei veicoli circolanti e/o dell'eventuale modifica, da parte del competente Ministero dei Trasporti, del parametro di riferimento.

ART. 14 -TRASFERIMENTO DELLA SEDE

1- Il trasferimento della sede sarà consentito solo ed esclusivamente nell'ambito dei singoli Comuni, mediante il rilascio di una specifica autorizzazione da parte del Dirigente il Settore Trasporti, in locali aventi le caratteristiche previste dall'art 15 e nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 13.

2 - In deroga a quanto previsto dal successivo art. 15, c. 1, le imprese o società che esercitavano l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto prima dell'entrata in vigore della Legge 08.08.1991, n°264 (05.09.1991), possono continuare a svolgere, nella nuova sede, tutte quelle attività collaterali precedentemente esercitate.

3 - Non è, comunque, consentito il trasferimento in locali ubicati ad una distanza inferiore a **ml. 250**, misurati sul percorso più breve utilizzando spazi pubblici, da altre agenzie esistenti ed operanti.

4 - La domanda per ottenere l'autorizzazione al trasferimento, redatta in carta legale e rivolta alla Provincia di Vicenza – Settore Trasporti, deve contenere:

- a) dati anagrafici e codice fiscale del titolare e/o legale rappresentante;
- b) esatta denominazione e ubicazione della vecchia e della nuova sede dell'attività;

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- c) copia autenticata del documento probante la proprietà dei locali o del contratto , di locazione, o di atto preliminare di proprietà o di locazione;
- d) pianta in scala 1:100, redatta da un tecnico, con l'indicazione analitica della superficie che deve essere uguale o superiore a quella prevista dal D.M. 09.11.1992;
- e) certificazione dell'Unità Locale Socio Sanitaria attestante la rispondenza dei locali alle disposizioni in materia igienico-sanitaria;
- f) certificato di abitabilità e dichiarazione di destinazione d'uso dei locali.

ART. 15-LOCALI

1 - L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve essere svolta solamente nei locali autorizzati. Non sono, pertanto, ammessi sedi o recapiti diversi anche se del medesimo titolare. Nei locali autorizzati è possibile svolgere esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto (art.2, c. 4, Legge 11/1994).

2 - L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

3 - Tali locali devono comprendere:

- a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq di superficie complessiva con non meno di 20 mq utilizzabili per il primo, se posti in ambienti diversi. L'ufficio, aerato ed illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;
- b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed aerati.

4 - In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, qualora lo studio di consulenza sia già in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, i locali potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto al comma 3.

5 - I criteri stabiliti dal presente articolo non si applicano ai locali già autorizzati degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data di entrata in vigore della Legge 08.08.1991, n° 264 (05.09.1991), esercitavano attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche, autorizzata ai sensi dell'articolo 115 del R.D. 18.06.193 1, n° 773. Analoga disposizione si applica alle delegazioni indirette degli enti pubblici non economici.

6 -I criteri stabiliti dal presente articolo si applicano anche alle imprese o società che, pur

esercitando l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, prima dell'entrata in vigore della Legge 08.08.1991, n° 264, trasferiscano la propria attività, esclusa l'ipotesi di sfratto esecutivo, chiusura non temporanea al traffico della zona o altri oggettivi gravi motivi, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 09.11.1992, (G.U. 01.12.1992, n° 283).

TITOLO IV

ART. 16 - TENUTA DEI DOCUMENTI

1 - Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di società, gli amministratori redigono un registro-giornale che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce. Il registro-giornale, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'art. 2215 del codice civile. Esso è inoltre vidimato annualmente, ai sensi dell'art. 2216 del codice civile, ed è tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi d'istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.

2 - L'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato, sempre e comunque, una ricevuta conforme al modello approvato con decreto del Ministro dei Trasporti 08.02.1992.

3 - La ricevuta di cui al comma 2 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro-giornale di cui al comma 1.

4 - L'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto pone a disposizione dell'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma 2, l'estratto di cui all'art.92 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. L.vo 30.04.1992, n° 285, così come modificato dal D. L.vo 10.09.1993 n° 360.

ART. 17-TARIFFE

1 - Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con Decreto del Ministero dei Trasporti.

2 - Le tariffe minime e massime di cui al comma precedente e quelle praticate dall'Impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono essere permanentemente affisse nei locali ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti, in posizione tale da permettere l'agevole lettura.

3 - Le tariffe praticate devono essere preventivamente depositate presso la Provincia per ottenere un visto di conformità a cura del Responsabile dell'Unita Complessa Trasporti della Provincia di Vicenza.

ART. 18 - ORARI DI APERTURA DELLE AGENZIE

1 - Le agenzie dovranno garantire un orario di apertura al pubblico di almeno venti ore settimanali, con una articolazione tale da garantire l'effettiva disponibilità per gli utenti. Detto orario ed ogni variazione dello stesso nonché il periodo di effettuazione delle ferie, devono essere preventivamente comunicati alla Provincia.

ART. 19 – VIGILANZA

1 - La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente regolamento è affidata alla Provincia e ai Comuni ai sensi dell'art. 9 della Legge 08.08.1991, n° 264. Essa viene svolta dagli addetti della Provincia, muniti di apposita tessera. La vigilanza consiste in ispezioni presso le sedi delle

agenzie e altri accertamenti diretti a controllare:

- a) la regolarità dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- b) l'osservanza delle tariffe e degli orari;
- c) la regolarità della tenuta del registro-giornale e del rilascio delle certificazioni sostitutive;
- d) la permanenza delle condizioni in base alle quali l'esercizio dell'attività di consulenza è stata autorizzata.

ART. 20 – SANZIONI

1 - Il Dirigente del Settore Trasporti, anche su iniziativa dei Comuni, emana atto di diffida in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite. Ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute il Dirigente Settore Trasporti applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 2582,28 e l'autorizzazione di cui all'art. 3 della Legge 264/1991 è sospesa per un periodo da uno a sei mesi.

2 - Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta di cui al precedente art.16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a €. 1032,91 Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della Legge 264/1991. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 51,65 a €. 206,58

3 - L'autorizzazione è revocata quando vengano meno i requisiti previsti per il rilascio. Può essere altresì revocata, dopo un periodo di sospensione, qualora permangano gravi abusi. Sono considerati tali, per esempio:

- a) il rilascio ripetuto di ricevute non conformi al decreto ministeriale 08.02.1992;
- b) la mancanza od irregolare tenuta dei documenti obbligatori;
- c) l'esercizio della attività di consulenza in locali diversi da quelli autorizzati;
- d) gravi irregolarità nel campo tariffario e ingiustificata chiusura della sede.

In questi casi, si applica anche una sanzione accessoria del pagamento di una somma da €. 1032,91 a € 5164,57, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.

4 - Chiunque esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2582,28 a € 10329,14. L'attività svolta nei recapiti è equiparata ad esercizio senza autorizzazione.

Ove difetti altresì l'attestato di idoneità professionale si applica l'art. 348 del codice penale.

TITOLO V

ART. 21 - ATTIVITÀ DI CONSULENZA DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

1 - L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto prevista dall'art. 1 della Legge 08.08.1991, n. 264, può essere esercitata anche da enti pubblici non economici, sia da uffici dei predetti enti in regime di convenzionamento o di concessione, sia direttamente dai predetti enti.

2 - L'esercizio dell'attività suddetta, effettuata direttamente dall'ente pubblico non economico secondo le leggi e i regolamenti anteriori all'entrata in vigore della predetta legge, non è soggetto alla autorizzazione della Provincia, nè al requisito di idoneità professionale.

3 - Qualora invece l'attività di consulenza di cui al comma 1 sia esercitata dagli uffici in convenzione o in concessione, l'attività medesima è soggetta all'autorizzazione della Provincia. L'autorizzazione è rilasciata, nel rispetto del programma provinciale, su richiesta dei predetti enti al titolare dell'ufficio, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente Regolamento, nonché dell'attestato di idoneità professionale. All'esercizio della detta attività si applicano le sanzioni di cui all'art. 20.

4 - Le autorizzazioni, rilasciate agli uffici di cui al comma 3, decadono qualora venga meno il predetto rapporto di convenzionamento o di concessione.

5 - Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza sono quelle fissate ai sensi dell'art. 8 della Legge 08.08.1991, n° 264.

6 - Dalla data di entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada, gli uffici di cui al comma 2 rilasciano la ricevuta di cui alla legge 08.08.1991, n° 264, art. 7.

TITOLO VI

ART. 22 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1 - Coloro che alla data del 5 settembre 1991 esercitano effettivamente da oltre tre anni sulla base di licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'alt. 115 del T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931. n° 773, l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche o gestiscono, in regime di concessione o di convenzionamento con l'A.C.I., uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione di cui all'art 5 della legge 264/1991 anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale, previsti dall'art. 5 della legge 264/1991.

2 - Coloro che, alla data del 5 settembre 1991, non abbiano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attività di cui al precedente c. 1, conseguono, a domanda, l'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 264/1991 anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale, previsti dall'alt. 5 della legge 264/1991, purché attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale nella prima o nella seconda sessione utile. I medesimi soggetti possono proseguire comunque l'esercizio dell'attività fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art 3 della legge 264/1991.

3 - Coloro che, alla data del 5 settembre 1991, hanno effettivamente esercitato l'attività da almeno cinque anni possono ottenere, a domanda, l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della legge 264/1991.

4 - Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'art 3, c. 1, lett. g) della legge 264/1991.

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE

1 - Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione ai sensi di legge.